



**OGGETTO :** Attuazione Decreto Legislativo 196/2003 (PRIVACY)  
**PRIVACY DEI MINORI – DIRITTO INVIOLABILE**

**DESTINATARI :** Titolari e Responsabili del Trattamento dei dati personali  
degli Istituti di istruzione - LORO SEDI

Egredi Titolari e Responsabili del Trattamento

*“La tutela della privacy dei bambini è assolutamente preminente sugli altri diritti costituzionali, salvo particolare casi di utilità sociale”* lo ribadisce la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di una donna che aveva citato in giudizio un settimanale per aver pubblicato alcune foto del figlio di otto anni, ritratto in compagnia del padre e di una attrice.

Nel 2001 la Corte d’Appello di Milano aveva respinto la richiesta di risarcimento danni della donna (150 mila euro) ritenendo legittima la pubblicazione della foto perché il bambino era ritratto in compagnia di un personaggio televisivo e quindi, notoriamente soggetto all’interesse dei fotografi di riviste dello stesso tipo di quella incriminata.

La Terza sezione civile della Suprema Corte, nella sentenza n. 19069 ha bocciato la tesi dei giudici milanesi spiegando che, la riproduzione dell’immagine non riguardava l’attrice né il padre del minore, entrambi oggetto dello scoop dei fotografi, ma il minore medesimo, fotografato su una spiaggia in modo tale da renderlo perfettamente riconoscibile, mentre ai suoi occhi si svolgeva una scena, definita dal giornalista come un “assalto erotico”. Citando la Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York del 1989 e recepita in Italia con la Legge 176/1991, la Cassazione ha ricordato che nessun bambino deve essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Per la Cassazione non vi è dubbio che il diritto alla riservatezza del minore debba essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy) considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che, come nel caso delle riviste di gossip, non vi sia l’utilità sociale della notizia, quindi con l’unico limite del pubblico interesse.

La Corte di Appello di Milano a cui sono stati rinviati gli atti, dovrà ora quantificare il risarcimento per il bambino.

(Articolo tratto da “Il Sole 24 ore” di venerdì 4 Agosto 2006)